

DELIBERAZIONE NR. 1387 DEL 21/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE DI BERGAMO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISIATRICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.	DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.	DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che la Fondazione Angelo Custode di Bergamo ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in fisiatria da parte di dirigenti medici di questa azienda presso una propria struttura sita nella provincia di Bergamo;

Evidenziato che:

- la suddetta Fondazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e svolge attività di assistenza sanitaria, sociosanitaria e di formazione, finalizzate, in particolare, alla cura di persone disabili e svantaggiate;
- tale attività sanitaria e sociosanitaria è espletata, senza fini di lucro, per la riabilitazione e il reinserimento funzionale e sociale di soggetti affetti da gravi disturbi del neurosviluppo e disabilità complesse, che a causa delle loro condizioni cliniche gravi non sono trasferibili poiché non avvicinabili e visitabili in ambiente diverso da quello in cui risiedono;
- le prestazioni oggetto della convenzione non risultano essere necessarie ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";

- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Ricordato che questa azienda ha approvato con deliberazione n. 1576 del 20 novembre 2023 la stipula di un accordo di collaborazione con la Fondazione Angelo Custode nell'ambito di servizi rivolti a minori ad alta complessità;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Riabilitazione specialistica individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per n. 1 accesso/mese per un impegno orario di circa 6 ore ad accesso;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di stipulare con la Fondazione Angelo Custode di Bergamo specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 1° settembre 2026 – 31 agosto 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;

3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati

e

Fondazione Angelo Custode ETS, con sede legale in Bergamo, Piazza Duomo n. 5, con recapito di posta elettronica certificata fondazioneangelocustode@legalmail.it, C.F. e Partita IVA n. 03385420165, nella persona del presidente Mons. Vittorio Nozza

“ASST Papa Giovanni XXIII” e “Fondazione Angelo Custode” d’ora in poi definiti congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

PREMESSO CHE:

a) la Fondazione Angelo Custode:

- con specifica richiesta all’ASST Papa Giovanni XXIII ha manifestato la volontà di attivare una convenzione finalizzata a garantire prestazioni specialistiche fisiatriche agli utenti del Servizio Residenziale Minori e del Centro Diurno Continuo della struttura Istituto di Riabilitazione Angelo Custode, sita in Predore (BG) via Sarnico, n. 52, della Fondazione Angelo Custode di Bergamo;

- dichiara che l’attività di consulenza fisiatrice richiesta è finalizzata a garantire una migliore presa in carico globale di pazienti in età evolutiva affetti da gravi disturbi del neurosviluppo e disabilità complesse, pazienti che a causa delle loro condizioni cliniche gravi non sono trasferibili poiché non avvicinabili e visitabili in ambiente diverso da quello in cui risiedono;

- assicura che le prestazioni specialistiche oggetto della convenzione non sono necessarie all’ottenimenti/mantenimento dei requisiti minimi per l’accreditamento;

2.1	L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a garantire la consulenza specialistica	
	richiesta dalla Fondazione Angelo Custode per assicurare prestazioni agli utenti della	
	stessa, per il tramite di dirigenti medici in servizio presso l'ASST Papa Giovanni XXIII	
	con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno dato la propria disponibilità a operare in	
	regime di consulenza ai sensi del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni	
	previste dalla presente convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.	
2.2	L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro garantendo la	
	compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo	
	prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso/mese per un impegno	
	orario di circa 6 ore ad accesso presso la sede indicata in premessa.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
3.1	Per l'attività di consulenza la Fondazione Angelo Custode corrisponderà all'ASST	
	Papa Giovanni XXIII:	
	- € 100,00 (cento/00) per ora di attività	
	tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'ASST Papa Giovanni XXIII dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura	
	dei costi aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'ASST Papa Giovanni	
	XXIII secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.	
3.2.	Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
	prestazioni.	
3.3.	Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.	
3.4.	La Fondazione Angelo Custode trasmetterà alla SC Bilancio programmazione	
	finanziaria e contabilità dell'ASST Papa Giovanni XXIII (<i>pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it</i>)	
	con cadenza di norma mensile:	
		<i>pag. 3 di 9</i>

	- il prospetto degli accessi e delle ore controfirmato dai dipendenti dell'ASST Papa	
	Giovanni XXIII, relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e	
	l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli	
	impegni presso l'ASST Papa Giovanni XXIII.	
	3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il	
	Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice	
	destinatario: P62QHVQ. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche	
	valide per la registrazione ai fini fiscali.	
	3.6. La Fondazione Angelo Custode dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni	
	dall'emissione.	
	3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
	presente convenzione, di cui l'ASST Papa Giovanni XXIII si fa carico per l'assolvimento	
	virtuale al momento della sottoscrizione.	
	3.8. L'ASST Papa Giovanni XXIII erogherà i compensi di competenza del professionista	
	entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dalla	
	Fondazione Angelo Custode.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1. La presente convenzione ha validità dal 1^ settembre 2026 fino al 31 agosto 2027,	
	senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la	
	proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto	
	sottoscritto dalle Parti.	
	4.2. La Fondazione Angelo Custode si impegna a inoltrare all'ASST Papa Giovanni XXIII	
	l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza	
	prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST Papa	
	Giovanni XXIII potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.	
		<i>pag. 4 di 9</i>

	4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima	
	della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi	
	per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono	
	destinati.	
	5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento	
	UE 679/2016.	
	Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, la Fondazione Angelo Custode, in qualità	
	di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'ASST Papa	
	Giovanni XXIII, come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.	
	5.5. La Fondazione Angelo Custode si impegna, inoltre, a non assumere o conferire	
	incarichi a dipendenti dell'ASST Papa Giovanni XXIII che hanno esercitato nei tre anni	
		<i>pag. 5 di 9</i>

	precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di	
	società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d.	
	<i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	5.6. L'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce idonea copertura assicurativa per la RC	
	verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti.	
	Nessuna responsabilità sarà attribuita all'ASST Papa Giovanni XXIII stessa o al	
	professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della	
	Fondazione Angelo Custode.	
	5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
	indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo	
	se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle	
	Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
	indirizzo.	
	ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO	
	6.1 Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del D.Lgs.	
	9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in	
	materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	
	6.2 Il personale deve essere in regola con formazione, addestramento e sorveglianza	
	sanitaria previsti per la mansione.	
	Chi non è in regola non può svolgere le attività fino al completo adempimento.	
	6.3 Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su	
	attrezzature) devono essere comunicate alla Fondazione Angelo Custode.	
	La Fondazione Angelo Custode fornisce i DPI necessari; restano esclusi i DPI personali	
		<i>pag. 6 di 9</i>

	del lavoratore (es. occhiali con lenti graduate).	
	6.4 Il personale deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del sito e	
	utilizzare attrezzature o dispositivi solo secondo le procedure e se adeguatamente	
	formato.	
	La Fondazione Angelo Custode è responsabile della sicurezza, manutenzione e	
	conformità delle proprie attrezzature.	
	6.5 Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico della	
	Fondazione Angelo Custode; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta	
	in capo all'ASST Papa Giovanni XXIII secondo le proprie procedure.	
	Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	7.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per	
	quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente	
	e di diritto.	
	7.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST Papa Giovanni XXIII a	
	richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le	
	Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le	
	attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili,	
	la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla	
	data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa	
		<i>pag. 7 di 9</i>

	eventualità, le Parti concordano sin d’ora che l’ASST Papa Giovanni XXIII sarà legittimata	
	a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore	
	pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei	
	confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.	
	Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE	
	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della	
	presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte,	
	come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili	
	gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.	
	Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,	
	IMPOSTA DI BOLLO	
	9.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere	
	a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
	9.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale	
	risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si	
	impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le	
	controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese	
	quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno	
	deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.	
	9.3. L’imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
	viene assolta virtualmente dall’ ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni	
	100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra	
	gli oneri imputati alla Fondazione Angelo Custode per un importo complessivo di €	
	48,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 9 pagine.	
		<i>pag. 8 di 9</i>

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per la Fondazione Angelo Custode ETS

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Locati

Mons. Vittorio Nozza

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento direttore dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)
Visto - procedere il direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1390/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE DI BERGAMO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISIATRICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 05/08/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 2.400,00 (stimato anno 2026)		€ 2.400,00 (stimato anno 2026)
X		€ 4.800,00 (stimato anno 2027)		€ 4.800,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 05/08/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 2.400,00 (stimato anno 2026)		€ 2.400,00 (stimato anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 4.800,00 (stimato anno 2027)		€ 4.800,00 (stimato anno 2027)

Bergamo, 06/08/2026

Il Direttore F.F.
Dr. / Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1390/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE DI BERGAMO PER PRESTAZIONI
DI CONSULENZA FISIATRICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:	Bombardieri Giulia
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:	Bondi Emi
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
